

## ACCORDO QUADRO

TRA

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

E

**LA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO – FATEBENEFRAPELLI – C. F. 00443370580 – P.I. 00894591007** - con sede legale in Roma Via Cassia 600, in persona del Direttore Generale pro-tempore Fra Gerardo D'Auria, nato a Sant'Antonio Abate (NA) il 15.01.1962 e domiciliato per la carica in Via Cassia 600, **titolare dell'Ospedale San Pietro di Roma**

### Premesso

- Che il CNR è Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese allo scopo di perseguire i suoi obiettivi programmatici:
- imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgono più soggetti esecutori che abbiano come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;
- attua una metodologia che consente un legame funzionale, stabile ed efficace per sostenere e promuovere l'innovazione nelle Piccole e Medie Imprese "high tech" attraverso un inserimento fattivo delle competenze scientifiche del CNR nella catena ricerca - innovazione di processo e di prodotto - competitività di tali imprese;
- tenendo presente le necessità dello sviluppo sostenibile, promuove attraverso i suoi programmi di ricerca un comportamento ambientalmente corretto delle Imprese, favorendo il coinvolgimento anche dei cittadini;
- favorisce e promuove lo sviluppo della ricerca privata;



- collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio e a tal fine fornisce su loro richiesta pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche;
- promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- in base al regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni Operative;
- che presso l'Ospedale è attivo il Centro Ricerche che svolge, sotto la responsabilità dei referenti delle singole aree, programmi ed attività di ricerca sia in Italia che all'estero;
- che dal 2000 è in corso un'attiva collaborazione tra il CNR ed il Centro Ricerca, i cui risultati sono oggetto di pubblicazioni scientifiche;
- che il CNR e il Centro Ricerca hanno espresso l'intenzione di formalizzare il presente accordo al fine di poter realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano la fattiva partecipazione, anche attraverso lo scambio del personale impiegato nelle ricerche oggetto della convenzione, di entrambe le strutture;
- che il presente Accordo prevede lo sviluppo di programmi di ricerca comuni finalizzati a sviluppare le singole sinergie e potenziare le competenze dei due Enti e che consentano di svolgere attività di ricerca complesse ed interdisciplinari, con una possibile ricaduta anche nel settore della salute.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1. – Oggetto della collaborazione**

Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione per lo sviluppo di progetti di ricerca, formazione e altre iniziative comuni, in particolare nel settore Oncologia Sperimentale tra il Centro Ricerca e il CNR (IBCN) con l'attivazione di uno specifico Programma di ricerca congiunto rivolto



alla "Sviluppo di un modello di cellule staminali per lo studio delle *cancer-initiating cells*" (nel seguito, Programma).

Tale progetto potrà essere aggiornato nel corso di durata della presente convenzione, ovvero le Parti potranno stabilire ulteriori progetti in comune.

## **Art. 2. – Obiettivi del Programma di Ricerca**

Obiettivo generale della collaborazione è uno studio integrato per identificare *in vitro* un modello cellulare appropriato per lo sviluppo delle *cancer-initiating cells (cic)*. Una maggior conoscenza dei meccanismi molecolari che predispongono i progenitori staminali alla trasformazione maligna potrebbe essere di grande utilità per sviluppare strategie terapeutiche selettive che abbiano come bersaglio le *cic*.

Per la caratterizzazione delle *cic* e la comprensione dei meccanismi molecolari che regolano la trasformazione maligna dei progenitori staminali nelle *cic* sono necessarie competenze di biologia cellulare e molecolare. Le competenze presenti nelle due istituzioni appaiono quindi integrarsi in maniera potenzialmente ideale per la realizzazione di questo programma di ricerca e per l'eventuale trasferimento degli avanzamenti in ambito preclinico e quindi clinico.

Le attività specifiche e i progetti comuni saranno definiti a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dal Comitato di Indirizzo Strategico.

## **Art. 3. – Organizzazione e risorse**

Il programma prevede la collaborazione tra il CNR ed il Centro Ricerca.

I ricercatori e tecnici del Centro Ricerca potranno svolgere attività di Ricerca presso le strutture dei Laboratori del CNR. I ricercatori e tecnici del CNR potranno svolgere attività di Ricerca presso il Centro Ricerca.

Il Centro Ricerca ed il CNR metteranno a disposizione dei summenzionati ricercatori le strutture e le risorse di supporto necessarie per la realizzazione del programma di Ricerca.

Le Parti, qualora necessario, individueranno ciascuna i relativi responsabili scientifici.

Ciascuna Parte si impegna ad assumere gli oneri relativi alla partecipazione del proprio personale (compreso il personale con contratti a tempo determinato) alle attività oggetto della presente convenzione.



#### **Art. 4. – Comitato di indirizzo strategico**

Il CNR e la Provincia Religiosa di San Pietro concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

Il Comitato è composto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Presidente della Provincia Religiosa di San Pietro o suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dalla Provincia. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

#### **Art. 5. – Convenzioni Operative**

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.



## **Art. 6. – Pubblicazioni**

Le eventuali pubblicazioni dovranno riportare i nominativi di tutti i partecipanti al Programma o agli specifici progetti.

## **Art. 7. – Regolamenti aziendali**

Il personale del CNR che si rechi presso il Centro Ricerca per l'attuazione della presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nel suddetto luogo. Il personale del Centro Ricerca che si rechi nei Laboratori del CNR per l'attuazione della presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei suddetti luoghi.

## **Art. 8. – Riservatezza e diffusione dei dati**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti. Le Parti si riservano altresì rispettivamente il diritto di pubblicare ai fini scientifici i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, previa opportuna intesa e a condizione che non venga compromesso interesse dell'altra parte alla riservatezza. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNR e ENI Spa.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali - registrati e non - marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative di cui al precedente Art.

5.



4. La titolarità dei risultati delle ricerche sarà regolamentata nelle specifiche Convenzioni Operative di cui all' Art. 5 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'utilizzazione economica, nonché della eventuale privativa industriale.

5. Gli obblighi previsti nel presente articolo rimangono in vigore anche dopo la cessazione o scadenza dell' Accordo. Specifici accordi di riservatezza saranno contenuti nelle singole Convenzioni Operative.

6. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

7. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 9. – Durata**

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

#### **Art. 10. – Varie**

**10.1 - Assicurazioni.** Le Parti manterranno ognuna le proprie polizze di assicurazione generale e per responsabilità professionale, come necessario per assicurare le Parti contro qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni procurati in relazione alle loro responsabilità secondo quanto stabilito dal presente protocollo.

**10.2 - Emendamenti.** La presente Convenzione potrà essere emendata solo con accordo scritto.



## Art. 11. – Foro Competenze

Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.



Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Il presente accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, il ..... **14 MAR. 2013**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DELLE RICERCHE  
Prof. Luigi Nicolais



Provincia Religiosa di San Pietro  
Il Direttore Generale  
Fra Gerardo D' Auria

